



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
“Antonio Scontrino” - Trapani

Decreto n. 3525

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;*
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 *Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;*
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica di Trapani;
- VISTO** l'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 21.02.2024, n. 470, il quale prevede che la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca debba contenere “altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto”;
- VISTA** Nota M.U.R. n. 9166 del 13/05/2024 avente ad oggetto: “Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni”;
- VISTO** il parere favorevole della Consulta degli Studenti, acquisito al prot. n. 6269 del 20/05/2024;
- VISTA** la delibera n. 53 del Consiglio accademico n. 8 del 20/05/2024, prot. n. 6372 del 21/05/2024 ;
- VISTO** il DDG n. 896 del 25/06/2024 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, visto il parere favorevole del CNAM, approva la modifica del Regolamento didattico;

DECRETA

di adottare il Regolamento Didattico, con le modifiche di cui in premessa, allegato al presente Decreto.

Trapani, 10/07/2024

Il Direttore
Prof.ssa Elisa Cordova
Elisa Cordova

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
“Antonio Scontrino”
Trapani

REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO PRIMO - Norme comuni e organizzative.....	4
Capo I - Generalità e definizioni.....	4
Art. 1 (Generalità).....	4
Art. 2 (Definizioni).....	4
Capo II - Strutture didattiche.....	5
Art. 3 (Corsi, Scuole, Dipartimenti).....	5
Capo III - Organizzazione della didattica.....	5
Sezione I - Docenti.....	5
Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici).....	5
Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto).....	5
Art. 6 (Commissione per la prova finale).....	5
Art. 7 (Programmazione didattica).....	5
Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche).....	6
Art. 9 (Pubblicità degli atti).....	6
Sezione II - Studenti.....	6
Art. 10 (Iscrizioni).....	6
Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi).....	6
Art. 12 (Orientamento e tutorato).....	7
TITOLO SECONDO - Autonomia didattica.....	8
Capo I - Norme comuni.....	8
Art. 13 (Titoli di studio e offerta formativa).....	8
Art. 14 (Durata dei corsi di studio: tempo pieno e tempo parziale).....	8
Art. 15 (Ordinamento dei corsi).....	8
Art. 16 (Regolamento dei corsi).....	9
Art. 17 (Mantenimento e soppressione dei corsi).....	9
Art. 18 (Corsi di studio ad accesso programmato).....	9
Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche).....	9
Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti).....	10
Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto).....	10
Art. 22 (Conseguimento del titolo di studio e prova finale).....	11
Art. 24 (Debiti, ammissione condizionata e fuori corso).....	12
Art. 25 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali).....	12
Art. 26 (Crediti formativi accademici).....	12
Art. 27 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti).....	12
Art. 28 (Lingua comunitaria).....	13
Art. 29 (Attività artistica e altre attività).....	13
Art. 30 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado).....	13
Art. 31 (Trasferimenti).....	13
Art. 32 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi).....	13
Art. 33 (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero).....	14

Art. 34 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero).....	14
Art. 35 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti).....	14
Art. 36 (Iscrizione a singoli corsi).....	14
Art. 37 (Didattica multimediale e a distanza).....	14
Capo II - Altre attività formative.....	15
Art. 38 (Attività formative propedeutiche).....	15
Art. 39 (Corsi di formazione permanente e ricorrente).....	15
Art. 40 (Corsi di formazione musicale di base).....	15
Art. 41 (Modifiche al Regolamento).....	15
TITOLO TERZO - Norme transitorie e finali.....	16
Capo I - Regime transitorio.....	16
Art. 42 (Ordinamento previgente).....	16
Art. 43 (Opzione per i nuovi ordinamenti).....	16
Capo II - Norme finali.....	16
Art. 44 (Fonti normative pertinenti al Regolamento).....	16
Art. 45 (Entrata in vigore).....	16
Art. 46 (Tabelle integrative del Regolamento).....	16
Art. 47 (Dottorati di ricerca AFAM).....	16

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO PRIMO - Norme comuni e organizzative

Capo I - Generalità e definizioni

Art. 1 (Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica di “Antonio Scontrino” di Trapani (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio sono definiti nella PARTE SECONDA del presente Regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a. Aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b. Settori artistico-disciplinari: insegnamenti attivati raggruppati per omogeneità disciplinare;
 - c. Campo disciplinare di competenza: la disciplina afferente al settore artistico-disciplinare;
 - d. Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;
 - e. Scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - f. Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - g. Corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l’accesso all’Alta formazione;
 - h. Corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca - possibile inserimento di corsi propedeutici al triennio - e i corsi di perfezionamento o master;
 - i. Credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi
 - j. Obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso;
 - k. Offerta formativa: l’insieme dei corsi e delle attività formative presenti nel Conservatorio
 - l. Ordinamenti didattici dei corsi: l’insieme degli insegnamenti e delle attività previste nei curricula dei corsi;
 - m. Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

Capo II - Strutture didattiche

Art. 3 (Corsi, Scuole, Dipartimenti)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, attiva gli organismi responsabili del funzionamento delle strutture didattiche.
2. La Scuola è la struttura cui compete la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in essa attivati.
3. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento.
4. Con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione.

Capo III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Direttore, su delibera del Consiglio accademico.
2. Salvo il caso di titolarità attribuita per legge, gli incarichi di docenza sono attribuiti dal Direttore a professori interni, secondo criteri e procedure deliberati dal Consiglio accademico, in base a comprovate competenze professionali attinenti la specifica disciplina.
3. I professori esterni a contratto partecipano alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni. L'incarico a docenti esterni è conferito dal Direttore attraverso procedure di selezione pubblica.

Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate di norma da 3 componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istruzione.

Art. 6 (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del concorso è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Il Direttore può nominare anche esperti della materia esterni all'Istruzione

Art. 7 (Programmazione didattica)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e finisce il 31 ottobre.
2. Il calendario accademico nelle linee programmatiche generali è definito dal Consiglio accademico di norma entro il 31 maggio.
3. Il Consiglio accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e secondo livello e di ogni altro corso attivabili nel successivo anno accademico, salvo specifiche esigenze.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale e annuale, salvo specifiche esigenze funzionali all'organizzazione didattica.

5. Il calendario delle lezioni è determinato dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Possono essere previste ulteriori attività di didattica finalizzata nei periodi di interruzione delle lezioni
6. Le sessioni d'esame, anche per la prova finale, sono di norma tre.
7. Il conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo livello o di secondo livello si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo, senza necessità di reinscrizione

Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico determina i criteri e le procedure al fine di monitorare le attività didattiche, artistiche e di ricerca programmate.
2. I risultati della verifica, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza. Inoltre, costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.

Art. 9 (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio annualmente pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a. Piani di studio, relativi insegnamenti ed eventuali propedeuticità;
 - b. Requisiti di ammissione;
 - c. Numero massimo di iscritti, se previsto;
 - d. Modalità e calendario delle prove di ammissione;
 - e. Norme relative alla frequenza;
 - f. Adempimenti necessari all'immatricolazione e all'iscrizione ai corsi;
 - g. Calendario accademico
 - h. Modalità di presentazione dei piani di studio
 - i. Ogni altra indicazione utile.
2. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida dello studente, redatta in conformità alle direttive europee, che riporta il manifesto degli studi.

Sezione II - Studenti

Art. 10 (Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi che siano in regola con l'iscrizione e con i versamenti di tasse e contributi.
2. L'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono secondo le procedure stabilite dal Consiglio accademico.
3. E' consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso allo studente che abbia conseguito tutti i crediti tranne quelli della prova finale, che dovrà in ogni caso essere sostenuta entro l'ultima sessione dell'anno di corso cui lo studente è iscritto.
4. Solo per l'iscrizione al Biennio, in prosecuzione del Triennio, è consentita l'iscrizione con riserva allo studente che abbia conseguito tutti i crediti tranne quelli di due discipline e della prova finale, che dovranno in ogni caso essere sostenute entro l'ultima sessione dell'anno di corso cui lo studente è iscritto.

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione ad un corso accademico di primo o di secondo livello, può iscriversi all'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro tre anni per il corso accademico di

primo livello e due anni per il secondo livello, previa regolarizzazione della propria posizione contributiva, il cui importo è stabilito dal CdA, su proposta del Consiglio accademico.

2. Lo studente può richiedere al Direttore la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, per iscriversi e frequentare corsi presso istituti di pari grado italiani o esteri. Il Direttore può concederla, sentito il Consiglio accademico.
3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, con un atto scritto. Ciò tuttavia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso.
4. Lo studente rinunciatario può richiedere al Conservatorio la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti è operato dalla specifica commissione nominata dal Direttore.
5. Lo studente riammesso alla prosecuzione della carriera dopo la rinuncia, è tenuto a versare un contributo di ricognizione degli studi, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 (Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento in entrata, mediante incontri, produzione e diffusione di materiale documentario e audiovisivo nonché di test di autovalutazione. Il Consiglio accademico, valutate le proposte delle strutture didattiche, programma un calendario di attività da svolgere in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento in uscita volti all'inserimento nel mondo del lavoro delle professioni.
3. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato, volta all'informazione sui corsi, servizi, e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti. Il Consiglio accademico individua i requisiti ed i compiti specifici dei tutor.
4. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO SECONDO - Autonomia didattica

Capo I - Norme comuni

Art. 13 (Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello
 - b. Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c. Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d. Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca, di durata non inferiore a tre anni, nel campo corrispondente.
 - e. Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate del capo II del presente titolo.

Art. 14 (Durata dei corsi di studio: tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli regolamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti a tempo pieno, la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e quella dei corsi accademici di secondo livello è di due anni.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro, tale passaggio deve comunque essere richiesto al direttore che appositamente sente la struttura didattica competente, la quale relazionerà sugli anni di iscrizione e la carriera svolta. il Consiglio accademico delibera.

Art. 15 (Ordinamento dei corsi)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi istituiti presso il Conservatorio definiscono i percorsi formativi offerti dall'Istituzione e determinano:
 - a. Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi e la relativa scuola di appartenenza;

- b. Le attività formative (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori, a scelta, relative alla prova finale e conoscenza della lingua straniera) e gli insegnamenti disciplinari attivati dall'Istituzione nell'ambito dei settori ed eventuali propedeuticità;
 - c. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa e/o insegnamento
 - d. Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi, di cui alla parte II del presente Regolamento, sono approvati dal Consiglio accademico, autorizzati dal Ministero acquisito il parere del CNAM, e adottati con decreto del Direttore, quali tabelle allegate al Regolamento didattico;
 3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello;
 4. Ulteriori corsi di studio non previsti nel presente Regolamento e definiti con le medesime procedure, costituiscono integrazione dello stesso. Il CdA è tenuto a verificarne la disponibilità finanziaria.

Art. 16 (Regolamento dei corsi)

1. I regolamenti dei corsi, nel rispetto dello statuto e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti devono contenere
 - a. Elenco degli insegnamenti (con eventuale articolazione in moduli) e delle altre attività formative;
 - b. Obiettivi formativi, crediti ed eventuali propedeuticità;
 - c. Curricoli offerti e opzioni per i piani di studio individuali;
 - d. Tipologia degli esami e delle verifiche nonché le caratteristiche della prova finale;
 - e. Disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f. Attività compensative in caso di deroga all'obbligo di frequenza
3. I regolamenti dei corsi definiscono le competenze di accesso e le modalità di verifica. A tal scopo si possono istituire attività formative propedeutiche.

Art. 17 (Mantenimento e soppressione dei corsi)

1. Ogni tre anni il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti, valuta la congruità dei corsi.
2. Qualora un corso sia disattivato, lo studente iscritto può comunque concludere gli studi e conseguire il relativo titolo. Il decreto di disattivazione, emanato dal Direttore su delibera del Consiglio accademico, è trasmesso al competente Ministero.

Art. 18 (Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, per particolari doti musicali evidenziate agli esami di ammissione.
2. Il Direttore formula il calendario delle prove di ammissione.
3. Le prove si svolgono con una apposita commissione nominata dal Direttore.
4. Le graduatorie degli esami di ammissione sono rese pubbliche non oltre otto giorni dalla data d'esame.
5. Possono iscriversi i candidati risultati idonei, giusta graduatoria e numero programmato.

Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche)

1. L'attività formativa si può articolare in: lezioni frontali individuali e collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche a distanza e intensive, tirocini, seminari, progetti, produzioni artistiche, elaborati, ipertesti, studio individuale guidato o autonomo, attività di tutorato e di autovalutazione, nonché ogni altro tipo di attività.

2. I regolamenti didattici dei corsi descrivono le attività formative ed i relativi obblighi di frequenza.
3. Il calendario delle attività formative, elaborato dalle competenti strutture didattiche, deve permettere la contemporanea frequenza ai corsi d'istruzione secondaria superiore (art. 12, comma 4 D.P.R. 212/'05) per i corsi di formazione musicale di cui all'art. 40.
4. I regolamenti di corso, nel caso di deroga agli obblighi di frequenza, in particolare per gli studenti non a tempo pieno, stabiliscono le attività sostitutive con i relativi crediti.

Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti didattici dei corsi possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o attività. Il rispetto della propedeuticità è verificato dagli uffici di segreteria.
2. Gli insegnamenti articolati in più annualità possono prevedere la frequenza delle annualità successive anche se lo studente non ha superato l'esame relativo all'annualità precedente. Tuttavia, per sostenere gli esami e verifiche delle annualità successive, lo studente deve avere superato quello delle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera

Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti, a conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che sia in regola con la frequenza, la propedeuticità ed il versamento di tasse e contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi disciplinano le modalità di verifica del profitto, volte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti e della prosecuzione della carriera.
3. Le discipline esecutive possono prevedere esami o verifiche da svolgersi per gruppi, riconoscendo e valutando l'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, si può prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. Gli esami di profitto o verifiche danno luogo a votazione o a giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode all'unanimità.
7. Il Regolamento didattico del corso può prevedere, oltre gli esami o verifiche, anche altre modalità di attribuzione di crediti.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova-
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto
13. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto e non è riportata nella sua carriera scolastica.

14. Gli esami sostenuti fino al 30 aprile dell'anno successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
15. Un esame superato non può essere ripetuto.

Art. 22 (Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite del candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. La prova finale verte su qualsiasi disciplina attiva all'interno dell'Istituto che sia stata inserita dal calendario nel proprio piano di studi.
3. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
4. Il candidato ha facoltà di scegliere il proprio relatore ed eventuale correlatore tra i docenti dell'area disciplinare prescelta. Spetta invece al Direttore la possibilità di individuare, tra i membri del corpo docente, la figura del contro relatore
5. Il voto finale è espresso in cento decimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a cento decimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
6. In presenza di particolarissime doti di eccellenza artistica la commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore".
7. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
8. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, secondo le modalità adottate dai paesi della Comunità Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito da candidato durante il corso degli studi.

Art. 23 (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In via eccezionale, sono ammessi studenti particolarmente dotati sprovvisti di tale titolo, che comunque deve essere conseguito entro il completamento del corso di studio.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti didattici di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello, o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, purché coerenti con il percorso prescelto.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, purché coerenti con il corso prescelto.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico o laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità, relativi al livello del Master (I o II livello) e coerenti con il corso prescelto.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ad altri corsi, sono disciplinati dai regolamenti didattici nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell' idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell' ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 24 (Debiti, ammissione condizionata e fuori corso)

1. Qualora lo studente, durante l' esame di ammissione, evidenzia lacune della preparazione, avrà l' obbligo di soddisfare i debiti rilevati attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Lo studente ammesso ad un corso di secondo livello, il cui curriculum non sia pienamente coerente con il corso prescelto, avrà l' obbligo di soddisfare i debiti formativi rilevati con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l' attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente che non completa i crediti previsti, per essere ammesso alla prova finale nei tempi del percorso formativo prescelto, assume la qualifica di "studente fuori corso".

Art. 25 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l' articolazione dei curricoli di ciascun corso, con l' indicazione degli insegnamenti attivati e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività formative obbligatorie, opzionali e a scelta, nel rispetto degli ordinamenti didattici.
3. Il piano di studio è definito dalla competente struttura didattica ed approvato dal Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio prescelto. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. Il Consiglio Accademico stabilisce i termini di presentazione dei piani di studio.
6. Lo studente può proporre modifiche al piano di studi all' inizio di ciascun anno accademico, da sottoporre all' approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 26 (Crediti formativi accademici)

1. Conservatorio aderisce al sistema dell' E.C.T.S. (European Credit Transfer System). Le attività afferenti ai corsi di studio consentono l' acquisizione di crediti.
2. Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprendente frequenza, studio e impegno volti a superare eventuali esami e verifiche o a realizzare attività artistica o di progettualità didattica.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, la misura dei crediti corrispondenti alle attività finalizzate al conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: laboratori, attività teorico-pratiche, attività formative teoriche, attività caratterizzanti interpretativo-esecutive e compositive.
4. L' attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in 60 crediti.

Art. 27 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante:
 - a) Superamento di esami o verifiche al termine dei corsi o di altre attività formative.
 - b) Partecipazione alle attività di produzione;
 - c) Attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, anche esterne al Conservatorio;
 - d) Superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso prescelto, potranno ottenerne la convalida ed il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di istanza corredata da documentazione.
3. Lo studente può chiedere la convalida della lingua comunitaria ed i relativi crediti mediante presentazione di apposita istanza corredata da certificazione rilasciata da struttura esterna al Conservatorio.
4. Lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Art. 28 (Lingua comunitaria)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. L'esame a conclusione del corso attesta il livello conseguito, che sarà A2 per il Diploma Accademico di I livello e B2 per il Diploma Accademico di II Livello, secondo il quadro di riferimento europeo.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio.

Art. 29 (Attività artistica e altre attività)

1. La partecipazione dello studente alle attività di produzione e di ricerca attuate dal Conservatorio, determina la maturazione dei crediti.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio.
3. La partecipazione degli studenti ad attività artistica e di produzione esterna al Conservatorio deve essere autorizzata dal Direttore, sentita la Struttura didattica di appartenenza.

Art. 30 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri Istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 31 (Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
2. Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando, ove richiesto, il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili.
3. Gli studenti trasferiti, presentando apposita istanza, entro trenta giorni potranno ottenere la convalida degli esami sostenuti ed il riconoscimento totale o parziale dei crediti precedentemente acquisiti, o ricevere l'indicazione di eventuali debiti formativi da assolvere per lo svolgimento della carriera.
4. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 32 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di corrispondente livello, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti già acquisiti o eventuali debiti formativi da assolvere ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

Art. 33 (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti in istituti italiani o esteri di corrispondente livello secondo apposite convenzioni o programmi internazionali di mobilità.
2. Lo studente che effettua un periodo di studio all'estero deve indicare le attività formative da seguire presso l'Istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente e dal responsabile dell'ufficio di relazioni internazionali.
3. I periodi di studio trascorsi in Istituti convenzionati all'estero sono riconosciuti mediante:
 - a) Esami o verifiche effettuati presso l'Istituto ospitante;
 - b) Frequenza presso l'Istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di esame o verifica da tenersi nell'Istituto di provenienza;
 - c) Preparazione della prova finale;
 - d) Tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio Accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, in funzione della relativa certificazione, l'apposita commissione delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. Lo studente può richiedere, all'atto dell'iscrizione, il riconoscimento di attività formative svolte all'estero.

Art. 34 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la competente commissione nominata dal Direttore.

Art. 35 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello, in base ad apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti ed ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) L'attività didattica;
 - b) I criteri di verifica e i crediti maturati;
 - c) La lingua nella quale è discussa ed eventualmente redatta la prova finale;
 - d) La commissione per l'ammissione ai corsi e per il conferimento del titolo;
 - e) I sistemi di valutazione del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 36 (Iscrizione a singoli corsi)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio equipollenti, non iscritti presso di studi presso Istituti di Alta formazione o Università, possono chiedere l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Conservatorio, sostenere le relative prove d'esame e ottenere l'attestazione dei crediti acquisiti.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito Consiglio Accademico.

Art. 37 (Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio promuove, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Capo II - Altre attività formative

Art. 38 (Attività formative propedeutiche)

1. Il Conservatorio organizza corsi propedeutici per accedere ai propri corsi accademici di primo livello, indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti didattici di ciascun corso.
2. Al termine dei corsi propedeutici, il Conservatorio rilascia attestazione delle competenze acquisite.
3. Le attività formative propedeutiche sono definite dalle singole scuole e approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 39 (Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, corsi di formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:
 - a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
 - b) Favorire la crescita culturale degli adulti;
 - c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
 - d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è soggetta all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Art. 40 (Corsi di formazione musicale di base)

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'art 2 c. 8 sub d della L. 508/1999.
2. I corsi di base si articolano in più livelli riguardanti la formazione musicale nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti da apposito regolamento, emanato con decreto del Direttore e deliberato dal Consiglio Accademico.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato delle competenze acquisite e relativa valutazione.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Art. 41 (Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del competente Ministero per l'approvazione.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
3. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO - Norme transitorie e finali

Capo I - Regime transitorio

Art. 42 (Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio, all'entrata in vigore del presente Regolamento, assicura agli studenti regolarmente iscritti ai corsi superiori, qualora non optino per il passaggio ai nuovi ordinamenti, la regolare conclusione ed il rilascio dei relativi titoli. A tali studenti continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 43 (Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. E facoltà degli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richiesti per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello.
2. Le strutture didattiche competenti, nel rispetto del Decreto ministeriale in materia e su approvazione del Consiglio Accademico, regolamentano il passaggio dal previgente ordinamento al nuovo, mediante convalida delle materie sostenute e riconoscimento dei relativi crediti.

Capo II - Norme finali

Art. 44 (Fonti normative pertinenti al Regolamento)

1. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 45 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo d'Istituto.
2. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2000/2001 secondo il presente regolamento sono approvate dal Consiglio Accademico.
3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Art. 46 (Tabelle integrative del Regolamento)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 47 (Dottorati di ricerca AFAM)

1. Dottorati di ricerca

I dottorati attivati dall'Istituto sono regolamentati dal D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente richiamato e dalle disposizioni che seguono.

2. Proroga dei dottorati

Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio del dottorato per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale dell'Istituzione, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione.

Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

3. Commissione

La discussione sulla tesi di dottorato si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata con le modalità stabilite nel regolamento didattico generale, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a istituzioni italiane o straniere non appartenenti all'Istituzione che eroga il corso provenienti da Istituzioni AFAM.

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

4. Borse di studio

Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento didattico generale, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.

Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

5. Attività retribuita dei dottorandi

Il collegio del dottorato, secondo modalità definite dal regolamento didattico generale, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all'importo della borsa medesima.

Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

6. Rappresentanza nel collegio del dottorato

I regolamenti didattici generali delle Istituzioni AFAM prevedono, nel collegio del dottorato, una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

La Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.